

EFFETTI PRODOTTI dall'INTRODUZIONE dell'EURO sui BILANCI CONSOLIDATI

di Paolo Adriano Stella

PREMESSA

L'introduzione della moneta unica europea non modificherà in alcun modo i principi contenuti nella IV e nella VII Direttiva Comunitaria. In particolare sia i **bilanci di esercizio** che quelli **consolidati** dovranno formare oggetto di una **informativa societaria** nei modi previsti e prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro.

Il decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, approvato in data 18 giugno 1998, all'articolo 19, prevede, anche per i bilanci consolidati, l'applicazione dei criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio (articolo 18) sanciti per i bilanci di esercizio delle società. Possono, pertanto, essere ripetute in questa sede le osservazioni svolte con riferimento ai bilanci d'impresa («*La Settimana fiscale*» n° 32/1998 pag. 39 e n° 33/1998 pag. 27). Inoltre il comma 8 dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con decorrenza 1° gennaio 2002, ha aggiunto un comma (il VI) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 che prevede la possibilità di redigere il bilancio consolidato in migliaia di euro.

Ricordo, comunque, che il bilancio consolidato, a differenza del bilancio di esercizio, **non rileva ai fini tributari**, non essendo il gruppo di imprese considerato soggetto passivo di imposta.

L'unica eccezione è costituita dalla disciplina **dell'IVA di gruppo** (art. 73, co. 3, D.P.R. 633/1972

[CFF ● 273] e D.M. 13 dicembre 1979 [CFF ● 865]).

TECNICHE di CONVERSIONE

Prima di affrontare le proble-

Introduzione dell'euro e bilanci consolidati

matiche connesse all'introduzione dell'euro nei bilanci consolidati, è opportuno richiamare brevemente le tecniche previste per la conversione dei bilanci delle società partecipate estere nella moneta in cui è espresso il bilancio di gruppo.

Le uniche fonti normative in materia sono rappresentate dall'articolo 34 della VII Direttiva CEE, e, limitatamente agli **enti creditizi**, dall'articolo 21 del **D.Lgs. 87/1992** nonché dal successivo regolamento emesso dalla Banca d'Italia.

L'estrema lacunosità della normativa rende indispensabile un rinvio ai principi contabili nazionali ed internazionali.

Si rende a tal punto necessario procedere ad una netta distinzione, all'interno dello stesso gruppo, tra imprese estere:

- autonome** (indipendenti) che svolgono attività non completamente integrate con quelle della controllante;
- non autonome** (integrate) la cui operatività è strettamente correlata con il gruppo, dal

quale dipendono sia finanziariamente che economicamente al punto di poter essere considerate una sorta di filiale estera.

Da tale classificazione discende l'applicazione di different metodologie di conversione de bilanci a seconda dell'appartenenza di una impresa all'una o all'altra categoria. In particolare, sono individuabili:

I. metodo temporale, suggerito nell'ipotesi di impresa estera integrata, che viene equiparata ad una filiale della controllante.

Con l'applicazione di tale metodologia si giunge ad un bilancio analogo a quello che si sarebbe ottenuto se le operazioni della partecipata fossero state registrate direttamente dalla capogruppo in altre parole, è come se le attività dell'impresa estera fossero state contabilizzate già all'origine nella valuta del bilancio d gruppo.

Da un punto di vista operativo tale metodologia prevede la traduzione di tutte le **attività e passività monetarie** (cassa, crediti debiti) al **cambio in essere alla data del bilancio**, mentre le **attività e passività non monetarie** (immobilizzazioni materiali e immateriali, capitale sociale, magazzino), contabilizzate a **costi storici**, sono tradotte ai **cambi in essere alle date** in cui furono **acquisite le attività, sostenute le passività, costituiti il capitale e le riserve**. Il cambio in essere alla data di bilancio è utilizzato invece per la traduzione delle eventuali attività e passività non mo-

netarie quando siano iscritte in bilancio a valori correnti.

Per la traduzione delle **voci di conto economico**, è utilizzato il **cambio medio ponderato** del periodo, con l'eccezione degli ammortamenti e di tutte le poste di rettifica, che seguono la medesima metodologia di conversione delle attività cui si riferiscono.

Le **differenze di cambio**, da qualunque fattore siano originate, sono **imputate** nel loro ammontare netto al **Conto economico**.

L'utilizzo di tale metodologia si presenta particolarmente complesso in quanto comporta la gestione di un gravoso flusso di informazioni.

La dottrina ha elaborato, inoltre, una variante alla metodologia in oggetto, conosciuta quale **metodo dei valori correnti – non correnti**. Con tale tecnica di conversione, le poste di stato patrimoniale sono classificate in **attività e passività correnti**, alle quali sono applicati **tassi di cambio correnti**, e **attività e passività a medio lungo termine**, per le quali la traduzione è effettuata con l'utilizzo dei tassi di cambio in vigore al momento della loro formazione (**tassi storici**). Le poste liquide e/o con scadenza inferiore ai 12 mesi sono considerate correnti, le rimanenti non correnti. Il **patrimonio netto** è tradotto a **tassi storici** mentre per le **voci di conto economico** si utilizzano i **tassi correnti**. La metodologia in esame si differenzia rispetto al metodo temporale con riferimento alle voci dello stato patrimoniale: in particolare poste con scadenza a breve termine (ad es. magazzino), non possono essere considerate valori monetari, mentre valori monetari (ad esempio passività a medio e lungo termine) non rappresentano valori correnti. Da ciò discende l'utilizzo di diversi tassi di conversione. Inoltre, a differenza del metodo tem-

porale, la tecnica in oggetto richiede l'iscrizione della **differenza di conversione** in una **riserva di patrimonio**:

II. metodo del cambio corrente, consigliato nel caso di impresa estera sostanzialmente autonoma rispetto alla capogruppo. La metodologia in esame prevede la traduzione di tutte le **attività e passività al cambio in essere alla data di bilancio**, senza alcuna distinzione tra partite monetarie e non monetarie, mentre alle **poste del conto economico** dovrebbe essere applicato il **cambio in vigore alla data di ogni singola operazione** oppure, per motivi di mero ordine pratico, quello medio del periodo (nel caso in cui anche alle voci di conto economico venissero applicati i tassi di cambio correnti, saremmo in presenza della cosiddetta **metodologia di comodo**).

In ogni esercizio si creeranno degli **scarti di conversione**, aventi una duplice origine:

- una risultante dall'utilizzo di **differenti tassi di cambio** applicati in sede di **apertura di bilancio** rispetto a quelli di **chiusura**, necessari per la conversione del patrimonio netto di apertura;
- l'altra derivante dalla discordanza tra il **risultato d'esercizio** iscritto nel **Conto economico** (a cui è stato applicato il **cambio medio del periodo**) e quello indicato nello **Stato patrimoniale** (per la conversione del quale si è utilizzato il **cambio di chiusura**).

Gli **scarti di conversione**, indipendentemente dalla loro natura, vanno iscritti in un'unica voce del patrimonio netto consolidato denominata **«riserva da conversione cambi»** o, nel caso abbia segno negativo, **«differenza da conversione cambi»**.

EFFETTI PRODOTTI dall'INTRODUZIONE dell'EURO sui BILANCI CONSOLIDATI

Con l'introduzione dell'euro e dei relativi tassi di cambio fissi, le **differenze** che si genereranno nei bilanci consolidati, per effetto dell'applicazione del processo di conversione delle attività e delle passività denominate in moneta di un Paese partecipante all'Unione Monetaria Europea, diventano **certe** e si considerano **realizzate**.

Tali **differenze**, pertanto, dovranno essere indicate già nella stesura dei **bilanci consolidati** chiusi al **31 dicembre 1998**.

Gli effetti sul bilancio consolidato assumeranno diversa rilevanza a seconda del procedimento utilizzato per la traduzione dei bilanci espressi in valuta estera.

Nel caso di scelta da parte della capogruppo del **metodo temporale**, le principali difficoltà si incontreranno nella conversione delle voci non monetarie nella valuta con cui si redige il bilancio consolidato, attraverso l'impiego dei tassi di cambio storici in vigore nel momento in cui le poste si sono formate.

Così come accade per il bilancio d'esercizio, il tasso di conversione con l'euro cui fare riferimento è quello fissato al 1° gennaio 1999: ne deriva che una stessa voce non monetaria potrà comparire nel bilancio dell'impresa controllata e in quello consolidato con **due differenti valori** in euro.

Questa difformità dipende dal fatto che le monete dei Paesi partecipanti all'Uem, dopo la data di acquisizione dell'elemento specifico, hanno subito rivalutazioni o deprezzamenti l'una rispetto all'altra.

La redazione del bilancio consolidato con traduzione delle poste non monetarie al cambio storico, nell'ipotesi di una **capogruppo italiana** con partecipazione acquisita nel passato in una **società**

francese, determina **discordanze** negli importi in euro, a seconda della **fluttuazione dei cambi**.

Infatti, una **svalutazione** della nostra moneta rispetto al franco francese prima della fissazione della futura parità, comporterà l'iscrizione di un **valore in euro superiore nel bilancio della controllata francese** rispetto al **consolidato**.

Un esempio aiuterà a capire.

- Immobilizzazione acquistata dalla partecipata francese nell'anno 1997 al costo di 1.000 franchi;
- tasso di cambio al momento dell'acquisto: 1 franco per 280 lire;
- svalutazione della lira rispetto al franco** nel corso dell'anno 1998: al momento della fissazione del cambio in euro, un franco viene scambiato con 320 lire;
- ipotizzando che il valore dell'euro venga stabilito pari a lire 2.000, un franco coinciderà con 6,25 euro, il **bilancio della controllata francese** esporrà per l'immobilizzazione in oggetto il valore di **160 franchi** (1.000 franchi : 6,25 euro) mentre nel **bilancio consolidato**, redatto dalla **capogruppo italiana** con applicazione del metodo temporale, la stessa immobilizzazione verrà indicata al valore di **140 euro** (1.000 franchi x 280 lire : 2.000).

L'indicazione dello stesso importo nei due diversi bilanci comporta un'implicita **rivalutazione** del costo storico nel consolidato, palesemente in **contrasto** con lo scopo principale del metodo temporale, che consiste nell'indicare nel bilancio del gruppo le operazioni della controllata come se fossero state registrate dalla capogruppo.

La **volatilità** e la **variabilità** dei cambi **non** sono considerate dalla dottrina eventi eccezionali, al contrario dell'aumento di valo-

re subito dai singoli beni e che si accompagna al mutamento della loro natura economica ovvero della destinazione giuridica.

Ne consegue che **non** è da ritenersi **evento eccezionale**, tale da giustificare una **rivalutazione** nel bilancio consolidato, il **maggiore valore** di una voce di natura **non monetaria** nel bilancio di una controllata estera.

Il discorso è analogo se affrontato in una prospettiva di **rivalutazione** della lira nei confronti del franco (sempre nell'ipotesi di controllante italiana e controllata francese): l'**attività non monetaria** risulterà iscritta ad un **valore inferiore nel bilancio d'esercizio della partecipata estera** rispetto al **consolidato**.

Nella fattispecie si tratta di valori che esprimono il costo storico nella valuta della controllata estera, indicativi quindi della variazione intervenuta nei tassi di cambio tra il momento di acquisizione e quello dell'introduzione dell'euro, e non già una perdita duratura di valore (nel caso si parli di immobilizzazioni) ovvero un minor valore di mercato (per il magazzino).

La conseguenza più rilevante, alla luce di quanto sinora affermato, è l'inevitabile **coesistenza di due bilanci**: uno redatto secondo le singole **normative nazionali**, l'altro che segue i criteri previsti per la **capogruppo**.

Per quanto riguarda poi le **differenze di conversione**, esse saranno **assorbite** con l'**ammortamento** o la **cessione** nel caso di poste **non monetarie** oppure verranno **riconosciute** (con contestuale registrazione nel conto economico consolidato), nel momento in cui si **realizzerà** l'attività sottostante.

Ai fini di un'esauriva informativa societaria, fondamentale diviene la **Nota integrativa**.

Concludendo, possiamo affermare che, con l'adozione del

metodo temporale, i proventi e gli oneri che derivano a una capogruppo tramite una controllata, devono essere valutati in base ai **costi di acquisizione** o sostenimento delle **poste non monetarie**, convertiti adottando il cambio del periodo in cui si sono formate.

Considerando che con l'introduzione delle parità fisse i **tassi di cambio** di apertura, di chiusura e di medio periodo **coincideranno** con i valori al 1° gennaio 1999, le **differenze di conversione**, iscritte in un'apposita voce del **patrimonio netto** (art. 23, co. 2, D.Lgs. recante disposizioni per l'introduzione dell'euro), non subiranno alcuna **variazione** negli esercizi successivi.

Nell'ipotesi di adozione del **metodo del cambio corrente** e di stesura dei bilanci in euro, i valori assegnati alle diverse poste relative all'attivo e al passivo della partecipata estera ed iscritti nel consolidato, **coincideranno** puntualmente.

Secondo la **commissione congiunta** per i principi contabili di **dottori commercialisti e ragionieri**, gli **scarti di conversione**, risultanti dalle variazioni dei tassi di cambio di differenti anni relativi a voci sia monetarie che non monetarie, dovranno essere allocate nei conti di **patrimonio netto consolidato** (art. 23, co. 2, D.Lgs. citato) in quanto, il fatto che tali differenze acquisiscano il requisito della certezza, per effetto dell'introduzione dell'euro, **non** è ritenuto **elemento sufficiente** perché le stesse siano riconosciute a conto economico.

La commissione motiva tale orientamento sostenendo nel documento di lavoro che *le differenze di conversione potrebbero in gran parte riferirsi ad attività e passività non monetarie e quindi il riconoscimento a conto economico di tali differenze non sarebbe accettabile; inoltre difficil-*

mente potrebbe individuarsi una correlazione tra la realizzazione delle differenze di conversione e l'effettivo contributo alla redditività del gruppo da parte della gestione estera oggetto di consolidamento. La commissione conclude affermando che *le differenze cumulative di conversione dovranno essere iscritte al conto economico nel momento in cui il gruppo realizzerà in modo definitivo tali differenze attraverso la cessione o liquidazione della gestione estera.*

L'imputazione delle differenze di conversione in una voce che ne permetta l'individuazione e l'origine, adeguatamente descrit-

ta nella Nota integrativa, si rivela ancor più opportuna per la redazione di **bilanci consolidati di gruppi** in cui siano presenti **controllate estere**, appartenenti a **Paesi non facenti parte dell'eurozona**. In questa fattispecie sarà comunque necessario attuare una distinzione tra i differenti scarti di conversione.

ARMONIZZAZIONE dei CRITERI di VALUTAZIONE nell'AMBITO del GRUPPO

Con riferimento sia ai costi derivanti dall'introduzione dell'euro (da considerarsi di **natura ordinaria** e, quindi, imputabili all'esercizio in cui sorgono; in caso

contrario vanno **capitalizzati ed ammortizzati**), sia alle differenze di cambio, è possibile che nell'ambito Uem siano previsti trattamenti contabili **diversi**.

La legislazione italiana prevede l'obbligo, nella redazione del bilancio consolidato, di adottare principi contabili e criteri di valutazione **uniformi**. Pertanto, l'impresa italiana capogruppo dovrà **armonizzare** ogni singolo bilancio di esercizio delle società controllate estere, sempre nel rispetto del **principio di veridicità** del bilancio (quindi non modificandoli se viene compromessa la rappresentazione fedele della singola realtà aziendale).